



Ordinanza consortile concernente le tasse per il conferimento di liquami, l'immissione di acque di cantieri e il prelievo di acqua industriale

La Delegazione consortile

richiamato l'art. 26 lett b) dello Statuto consortile secondo cui *Il Consorzio provvede al suo finanziamento mediante l'imposizione di tasse e di contributi per le prestazioni fornite a terzi*

emana le seguenti disposizioni:

Art.1 Condizioni generali

1. Non sono ammessi negli impianti consortili: grassi, letami stallatici, fertilizzanti, colaticcio e simili.
2. Lo scarico di liquami è autorizzato dal personale CDAM solo se non pregiudica l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque (IDA) e soddisfa le esigenze stabilite dalla Legge e dell'Ordinanza sulla protezione delle acque, nonché eventuali altri limiti imposti dall'Autorità cantonale.
3. Il personale CDAM può richiedere chiarimenti sull'origine dei liquami, rispettivamente procedere alla raccolta di campioni.
4. I liquami possono essere conferiti all'IDA durante i seguenti orari: 7.30-11.30 / 13.30-16.30.
5. I liquami devono essere conferiti nell'apposito punto di consegna nei pressi delle viti di sollevamento (ingresso da cancello nord).
6. Le consegne di liquami devono essere accompagnate da un bollettino di consegna indicante i dati dell'utente, la provenienza e la natura dei liquami.
7. Acque provenienti da cantieri, risanamenti di suoli e simili possono essere immesse nei collettori con l'autorizzazione della direzione CDAM, previo preavviso favorevole della competente autorità cantonale.

Art.2 Tasse

1. Le tasse sono così stabilite (prezzi IVA esclusa):
 - Liquami da fosse settiche, biologiche e pozzi pompa provenienti dai Comuni consorziati: 25.-/mc
 - Liquami da fosse settiche, biologiche e pozzi pompa provenienti da Comuni non consorziati: 50.-/mc
 - Bevande avariate, alcool, ecc., previo accordo del personale CDAM: 50.-/mc
 - WC chimici 50.-/mc
 - Fanghi esterni liquidi (da IDA) 150.-/mc
 - Grassi provenienti dai Comuni consorziati: di principio non accettati. In casi particolari concordati con la direzione CDAM: 100.-/mc
 - Grassi provenienti da Comuni non consorziati: non accettati
 - Fornitura di acqua industriale (acqua di scarico IDA) 0.2.-/mc
2. Le tasse sono a carico dell'utente che consegna i liquami, rispettivamente preleva acqua industriale.
3. Acque provenienti da cantieri, risanamenti di suoli e simili immessi nella rete di canalizzazioni sono di principio fatturate a partire da un volume di 500 mc: 1.-/mc

Art. 3 Infrazioni

In caso di infrazione, restano riservate le disposizioni di cui agli artt. 70 e segg. LPAC e 129 e segg. LALIA.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Adottata con risoluzione n. 22.12 del 20.10.2022.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi dei comuni consorziati per un periodo di 30 giorni.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

La Delegazione consortile